

Regione Lazio

Decreti del Commissario ad Acta

Decreto del Commissario ad Acta 1 luglio 2015, n. U00299

Riformulazione art. 12 comma 4 delle "Nuove Linee Guida Regionali sull'attività Libero Professionale Intramuraria" approvate con Decreto del commissario ad acta n.U00440 del 18 dicembre 2014

IL COMMISSARIO AD ACTA
(Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

OGGETTO: Riformulazione art. 12 comma 4 delle “Nuove Linee Guida Regionali sull’ attività Libero Professionale Intramuraria” approvate con Decreto del commissario ad acta n.U00440 del 18 dicembre 2014

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. concernente: “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.66 del 12 febbraio 2007 concernente: “*Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio ai sensi dell'art.1, comma 180, della Legge 311/2004*” e n.149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: “*Preso d’atto dell’Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell’art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del “Piano di Rientro”*”;

PRESO ATTO che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, il Dott. Nicola Zingaretti, è stato nominato Commissario ad acta per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Lazio secondo i Programmi Operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni e integrazioni;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione sono stati, altresì, confermati i contenuti del mandato commissariale già affidato al Presidente *pro-tempore* della Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010 come riformulato con la successiva Deliberazione del 20 gennaio 2012;

PRESO ATTO che con la suddetta Deliberazione è stato assegnato al Commissario l'incarico prioritario di adottare ed attuare i Programmi operativi per gli anni 2013-2015, redatti sulla base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti;

DATO ATTO, altresì, che con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014 il dott. Giovanni Bissoni è stato nominato Sub Commissario per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario ad Acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale, ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta del 25 luglio 2014, n. U00247 avente ad oggetto "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013 – 2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio";

TENUTO CONTO che i Programmi operativi 2013-2015, individuano, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione della gestione del personale, la definizione di disposizioni regionali necessarie per consentire l'adeguamento dei processi di gestione dell'attività libero – professionale attualmente in essere presso le aziende ed enti del S.S.R. alle recenti novità legislative introdotte dall'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 159, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 recante "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria";

VISTO l'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012 convertito, con modificazioni, in legge 8 novembre 2012 n. 189 con le quali sono state introdotte significative modifiche alle disposizioni della legge n. 120/2007;

VISTO, in particolare, il novellato art. 1, comma 4 della legge n. 120/2007 ai sensi del quale *“Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, in coerenza con le misure di cui ai commi 1 e 2, adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di seguito denominati IRCCS di diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza dell’applicazione delle misure previste dell’art.15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.135 e successive modificazioni, per l’esercizio dell’attività libero professionale comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell’ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali. Sulla base della ricognizione le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l’azienda sanitaria ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l’esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all’art.17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni.....”*

VISTO il decreto del commissario ad acta n.U00440 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “Nuove linee guida regionali sull’attività libero professionale intramuraria” per consentire alle Aziende e agli IRCCS di gestire con integrale responsabilità propria l’attività libero professionale;

PRESO ATTO che la disposizione dell’ art. 1 comma 4 della legge 3 agosto 2007 n. 120 disciplina le procedure le modalità e le condizioni con le quali le regioni e le strutture sanitarie interessate possono acquisire locali per l’esercizio dell’Alpi, laddove a seguito della ricognizione degli spazi sia stata accertata l’indisponibilità di strutture in ambito aziendale;

CONSIDERATO che nella formulazione del suindicato articolo il legislatore ha individuato nell’ acquisto o locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate , ovvero nella stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici gli strumenti negoziali di cui le aziende possono avvalersi nella ricerca degli spazi esterni necessari a garantire l’esercizio dell’ ALPI, circoscrivendo la possibilità di stipulare convenzioni solo con altri soggetti pubblici ;

VISTO il verbale della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti Regionali con il Comitato Permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, del 24 marzo 2015;

PRESO ATTO che per la parte relativa alla valutazione del DCA n. 440 del 2014 avente ad oggetto “nuove linee guida regionali sull’ attività libero professionale intramuraria, Tavolo e Comitato prendono atto che il provvedimento risulta essere esaustivo e rispondente alle disposizioni nazionali, evidenziando tuttavia la necessità di una riformulazione dell’ art. 12 comma 4 delle suindicate linee guida;

VISTA l’ attuale disposizione letterale dell’ art. 12 comma 4 delle linee guida regionali che prevede *“la facoltà” di poter stipulare una apposita convenzione con strutture sanitarie private autorizzate non accreditate ubicate nel territorio di competenza dell’azienda territoriale di afferenza ove presenti o in alternativa ubicate nel territorio delle aziende viciniori”*;

VISTO che il decreto legge n. 158/12 convertito, con le modificazioni, con la legge n. 189/12 che dispone che *le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l’azienda sanitaria ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l’esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all’art.17del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni.....”*

CONSIDERATO che il Tavolo Tecnico e il Comitato Permanente rimangono in attesa di una riformulazione della disposizione di cui trattasi nei termini sopra indicati;

RITENUTO NECESSARIO riformulare la disposizione dell’ art. 12 comma 4 delle linee guida regionali sull’ attività libero professionale nei termini indicati dal Tavolo tecnico e il comitato permanente come segue *“le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l’azienda sanitaria ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l’acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l’esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l’esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all’art.17del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni.....”*;

CONSIDERATO che il parere del Tavolo Tecnico e del Comitato Permanente è vincolante per la Regione ai fini degli adempimenti successivi;

VISTA l'Intesa Stato Regioni del 3 dicembre 2009 concernente il Patto per la salute – per gli anni 2010 – 2012;

VISTA l'Intesa, ai sensi dell'art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014 – 2016;

VISTO in particolare l'art. 21 del Patto della salute 2014 – 2016 il quale dispone che “Al fine di consentire il passaggio al regime ordinario dell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, si conviene di dare piena attuazione a quanto stabilito dalla Legge 3 agosto 2007, n. 120, così come modificata dall'art. 2 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

PRESO ATTO che con il Decreto del commissario ad acta n.U00440 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto “Nuove linee guida regionali sull' attività libero professionale intramuraria” si intende garantire una disciplina stabile e definitiva della materia, dettando regole definitive nell'ambito delle quali le aziende e l' IRCCS saranno in grado di esercitare la propria autonomia e responsabilità sulle modalità organizzative dell'esercizio dell'Alpi;

VISTO l'art. 26 delle linee guida regionali prevede la costituzione di un organismo paritetico, di seguito denominato Commissione Paritetica Regionale, con il compito di esprimere il proprio parere sulle integrazioni o modificazioni delle linee guida;

DATO ATTO che con decreto del Presidente n. T00099del 25 maggio 2015 è stata costituita Commissione Paritetica Regionale nella sua composizione definitiva così come disposta dalle vigenti linee guida e segnatamente da rappresentanti di parte pubblica e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria anche con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti e di tutela dei diritti;

RITENUTO NECESSARIO pertanto convocare la suindicata commissione per dare il proprio parere in merito a quanto richiesto dal Tavolo e Comitato;

DATO ATTO che in data 4 Giugno 2015 e in data 17 giugno 2015 si è riunita la Commissione Paritetica Regionale e nell' occasione è stata data informativa di quanto richiesto dal tavolo e comitato in merito alla riformulazione dell' art. 12 comma 4 delle vigenti linee guida;

RITENUTO NECESSARIO pertanto, modificare l'art.12 comma 4 e approvare il nuovo testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

RITENUTO NECESSARIO modificare l'art. 12 comma 4 del Decreto del commissario ad acta n. U00440 del 18 dicembre 2014 così come segue “ *le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'art.17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni*”

RITENUTO OPPORTUNO precisare che la nuova riformulazione della disposizione suindicata di cui al presente provvedimento annulla e sostituisce, per la parte non compatibile, la disposizione precedente per la parte non compatibile;

RITENUTO OPPORTUNO prevedere che con successive Linee Guida vengano definiti tempi e modalità di adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo citato;

RICHIAMATI i CC.NN.LL. della Dirigenza Medica Veterinaria e della Dirigenza SPTA;

ACQUISITO il parere favorevole del Sub Commissario;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di:

1. approvare la riformulazione dell' art. 12 comma 4 delle linee guida regionali sull' attività libero professionale nei termini indicati dal Tavolo tecnico e il comitato permanente come segue “*le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono autorizzare l'azienda sanitaria ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o*

la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'art.17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni.....”;

2. approvare l'art.12 comma 4 come sopra integralmente riportato, quale parte integrante e sostanziale del medesimo, recante la disposizione modificata sull'attività libero professionale come richiesto dal Tavolo e Comitato;
3. che la nuova riformulazione dell' art. 12 comma 4 di cui al presente provvedimento annulla e sostituisce, per la parte non compatibile, la disposizione precedente;
4. che con successive Linee Guida verranno definiti tempi e modalità di adeguamento alla nuova formulazione dell'articolo citato;
5. trasmettere il presente provvedimento a tutte le aziende sanitarie e IRCSS;
6. pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.L.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul B.U.R.L., ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

NICOLA ZINGARETTI